

LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE DI ANTONIO GRAMSCI*

Nerio Naldi

Se generalmente non viene messo in dubbio che Antonio Gramsci abbia escluso con la massima decisione la possibilità di sottoscrivere una domanda di grazia, di recente è stato suggerito che la sua disponibilità a presentare una richiesta di liberazione condizionale abbia avuto implicazioni simili in termini di *ravvedimento* o *sottomissione*¹. La presentazione di questa tesi ha immediatamente suscitato reazioni che ne hanno messo in evidenza sia gli aspetti incoerenti e contraddittori sia l'incompatibilità con molte manifestazioni della determinazione di Gramsci a non compiere alcun passo che potesse essere così interpretato². È però possibile approfondire ulteriormente i termini della questione illustrando il quadro normativo che negli anni Trenta regolava l'accesso alla liberazione condizionale e le procedure effettivamente seguite dalle autorità competenti nell'esame delle domande di liberazione condizionale presentate da detenuti politici. Attraverso questa indagine cercheremo di chiarire le modalità di redazione e presentazione della propria istanza di liberazione scelte da Gramsci e i significati che si possono attribuire a quella istanza e alla risposta che ricevette da Mussolini.

Il quadro normativo. Nei primi anni Trenta, l'accesso alla liberazione condizionale era regolato dall'articolo 176 del Codice penale e dagli articoli 191, 192 e 193 del Regolamento carcerario. A tale proposito, il Codice penale (promulgato il 19 ottobre 1930 ed entrato in vigore il 1º luglio 1931)³ recitava:

* Desidero ringraziare Leonardo D'Alessandro, Giancarlo de Vivo, Alexander Höbel, Eleonora Lattanzi, Annamaria Monti, Leonardo Rapone e Giuseppe Vacca per commenti e consigli, e il personale dell'Archivio centrale dello Stato, della Fondazione Istituto Gramsci e della Biblioteca della Camera dei deputati per l'aiuto e l'assistenza.

¹ D. Biocca, in «la Repubblica», 25 febbraio e 19 marzo 2012; Id., *I comunisti, il carcere, la libertà condizionale*, in «Nuova storia contemporanea», XVI, 2012, n. 3, pp. 39-74.

² J. Buttigieg, in «la Repubblica», 3 e 19 marzo 2012; B. Gravagnuolo, in «l'Unità», 29 febbraio, 21 marzo, 7 aprile 2012; N. Naldi, in «l'Unità», 2 marzo 2012.

³ È importante prestare attenzione alla differenza cronologica fra promulgazione ed entrata in vigore del cosiddetto *Codice Rocco*. Trascurando tale distinzione, Biocca interpreta in

Il condannato a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti se è recidivo, e abbia dato prove costanti di buona condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera i cinque anni.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

La liberazione condizionale non è consentita se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva.

Il *Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena* (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 giugno 1931) prevedeva poi che la domanda di liberazione condizionale fosse presentata al direttore del carcere e da questi trasmessa al giudice di sorveglianza insieme a una serie di informazioni sulla condotta del condannato e al parere del Consiglio di disciplina, secondo lo schema codificato nel *Modello 30*. Gli atti venivano quindi trasmessi al ministero della Giustizia, da cui dipendeva la concessione del beneficio⁴. Le informazioni

modo errato il significato dell'istanza presentata da Francesco Lo Sardo al ministero della Giustizia il 28 febbraio 1931, quando era detenuto a Turi, per chiedere di poter essere visitato da un medico di fiducia ed eventualmente sottoposto ad un intervento chirurgico. Secondo Biocca, il testo di tale istanza mostrerebbe come «pur trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, Lo Sardo dunque non presentò domanda di liberazione condizionale» e, di conseguenza, mostrerebbe anche come «proprio il collettivo di Turi si opponesse alla presentazione di istanze di liberazione condizionale» (Biocca, *I comunisti*, cit., pp. 59-60). Ma nel febbraio del 1931, e anche al momento della sua morte, che avvenne a Napoli il 30 maggio dello stesso anno, Lo Sardo non si trovava *nelle condizioni previste dalla legge* per la concessione della liberazione condizionale. In quei mesi era ancora in vigore il cosiddetto *Codice Zanardelli*, del 1889, che imponeva che il detenuto potesse accedere alla liberazione condizionale solo dopo aver scontato tre quarti della pena e che la pena residua non superasse i tre anni. Poiché questi requisiti Lo Sardo non si trovò mai nelle condizioni di soddisfarli, scompare il fondamento su cui Biocca poggia la sua conclusione circa la posizione del collettivo di Turi in merito alla presentazione delle domande di liberazione condizionale.

⁴ Si può anche notare l'articolo 43 del Regio decreto n. 602 del 28 maggio 1931: «La liberazione condizionale è conceduta con decreto del Ministro della giustizia». Tale disposizione fu introdotta da Alfredo Rocco nelle norme di attuazione del Codice di procedura penale «sia perché si riferisce alla competenza e alla forma riguardanti l'esercizio della facoltà di ammettere il condannato al beneficio in discorso, sia perché non mi parve conveniente lasciarla al regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena» (Gazzetta ufficiale, 1° giugno 1931, n. 125, Supplemento ordinario, p. 16). Per completezza, riproduciamo per intero anche gli articoli rilevanti del *Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena* (R.d. 18 giugno 1931; Gazzetta ufficiale, 27 giugno 1931, n. 147): «Articolo 191 (Presentazione della domanda) Il condannato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 176 del codice penale presenta la domanda per ottenere la liberazione condizionale al direttore, che la trasmette al giudice di sorveglianza con le

richieste dal *Modello 30*, indicato dallo stesso regolamento carcerario come *Foglio informativo per la concessione delle liberazioni condizionali*, possono essere distinte in quattro categorie. Un primo gruppo era relativo alla condanna, alla pena espiata e a quella ancora da espiare, ai precedenti penali e all'adempimento delle obbligazioni civili collegate al reato. Un secondo gruppo era riferito ai rapporti che il condannato aveva avuto con l'esterno del carcere, alle sue possibilità economiche di sostentamento e al luogo in cui proponeva di stabilire la propria residenza nel caso in cui la liberazione condizionale fosse stata concessa. Un terzo gruppo riguardava la posizione soggettiva del condannato di fronte alla condanna ricevuta ed era caratterizzato da due punti, numerati come 11 e 12, che recitavano:

Se riconosce d'avere commesso il delitto e ne deplora le conseguenze.

Se ha chiesto perdono all'offeso, o alla famiglia di esso, e con quale risultato.

L'ultima parte prevedeva poi che il direttore del carcere riportasse le proprie «osservazioni particolari intorno al carattere e alle qualità morali del condannato» e che il Consiglio di disciplina esprimesse il proprio parere circa la concessione della liberazione condizionale. Alcuni dei punti considerati nel *Modello 30* corrispondevano ad informazioni contenute in una *Cartella biografica* che pure faceva parte della documentazione conservata all'interno di un sottofascicolo intitolato *Liberazioni condizionali*, il quale entrava nel fascicolo personale dei detenuti che avevano presentato richiesta di liberazione condizionale.

Da questo livello di valutazione, per così dire, locale, la documentazione, trasmessa al giudice di sorveglianza, passava al livello centrale che, nel caso dei detenuti politici, per quanto non espressamente previsto dalle norme che abbiamo indicato, comprendeva non soltanto il ministero della Giustizia, ma

informazioni sulla condotta del condannato e con il parere del Consiglio di disciplina (mod. 30). Nella domanda il condannato deve indicare il comune nel quale, nel caso di liberazione, intende stabilire la sua residenza. Se difettano manifestamente le condizioni relative alla pena inflitta o da scontare ovvero se il condannato, dopo la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva, il giudice di sorveglianza dichiara senz'altro inammissibile l'istanza con provvedimento scritto, non soggetto a reclamo. Del provvedimento il direttore dà notizia all'interessato. Articolo 192 (Accertamenti del giudice di sorveglianza) Il giudice di sorveglianza, compiute le indagini che ritiene opportune, ed accertato l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, o l'impossibilità in cui si trova il condannato ad adempierle, dà parere sull'ammissione della domanda e trasmette gli atti al Ministero. Articolo 193 (Concessione della liberazione condizionale) Il decreto del Ministro della giustizia, col quale è conceduta la liberazione condizionale è trasmesso al giudice di sorveglianza per l'esecuzione. Il giudice di sorveglianza ne dà notizia al Consiglio di patronato del tribunale nella cui circoscrizione il condannato ha dichiarato di voler stabilire la residenza».

anche il Tribunale speciale per la difesa dello Stato e il ministero dell’Interno, che pure esprimevano un proprio parere.

La discrezionalità delle decisioni. La liberazione condizionale di un detenuto, al di là del soddisfacimento dei requisiti previsti dall’articolo 176, era completamente discrezionale. Nel caso di un detenuto condannato dal Tribunale speciale, figure cruciali dell’esercizio di questa discrezionalità erano la Procura generale del Tribunale speciale e il ministro dell’Interno; ma, ovviamente, Mussolini, anche al di là della sua posizione di ministro dell’Interno e di ministro della Guerra, avrebbe potuto in qualunque momento rovesciare le decisioni prese da altre autorità o avocare a sé ogni decisione.

Per quanto l’articolo 176 indicasse soltanto un requisito di buona condotta, la base su cui le varie autorità coinvolte esercitavano la propria discrezionalità – ovvero decidevano l’accettazione o il rgetto di una domanda – poggiava sulla valutazione del ravvedimento del detenuto e della sua pericolosità una volta fuori dal carcere. In particolare, la considerazione del ravvedimento passava attraverso la compilazione del punto numero 11 del *Modello 30* e della voce *Sentimento morale rispetto al reato commesso* che troviamo alla pagina 8 della *Cartella biografica*. La procedura può essere esemplificata facendo cenno alle istanze di liberazione condizionale presentate, rispettivamente l’11 gennaio 1933 e il 17 febbraio 1935, da Eugenio Reale e Umberto Terracini. Per Umberto Terracini (come si può vedere nel fascicolo a lui intestato conservato all’Archivio centrale dello Stato, nella serie Detenuti politici del ministero della Giustizia), al punto 11 del *Modello 30* il direttore del carcere scrisse: «Ammette i fatti per i quali ha riportato la condanna, che riconosce costituiscono reato nella legislazione attuale. Dichiara che per l’avvenire non ha intenzione di continuare ad esplicare attività alcuna di tipo politico»⁵. Nell’ultima sezione di sua competenza, lo stesso direttore tracciò un ritratto decisamente negativo del detenuto. Tale ritratto trovava un corrispettivo nella voce *Sentimento morale rispetto al reato commesso* della *Cartella biografica*: «Nessuna manifestazione di ravvedimento; anzi ha dimostrato di essere sempre fermo nelle idee comuniste per cui è da ritenersi anche in carcere pericolosissimo». Parere unanimemente negativo alla concessione della libertà condizionale veniva poi espresso anche da tutte le altre autorità coinvolte nel processo di valutazione dell’istanza. Per Eugenio Reale (come dal fascicolo personale conservato nella serie Detenuti politici) i pareri contrari arrivarono solo dal Tribunale speciale e dal ministero dell’Interno, mentre il direttore del

⁵ Documenti contenuti nei fascicoli della stessa serie intestati a Giuseppe Amoretti e Paolo Betti suggeriscono che queste parti del *Modello 30* venissero compilate sulla base delle risposte che il detenuto forniva interrogato dal direttore del carcere e dal Consiglio di disciplina.

carcere, il Consiglio di disciplina e il giudice di sorveglianza avevano espresso un parere favorevole. Il risultato fu comunque un rifiuto. Significativo è che anche Reale dichiarasse di «impegn[arsi] sulla sua parola a non svolgere più alcuna attività politica»⁶. Ciò suggerisce che ai detenuti fosse noto che una simile dichiarazione doveva essere resa. Ma a quale scopo? E quale fonte la suggeriva? A rigore, la parte del *Modello 30* in cui l'abbiamo vista inserita non implicherebbe una tale dichiarazione. Appare probabile che i detenuti in questione la rendessero per prevenire un giudizio di pericolosità e che la rendessero seguendo un'indicazione del Pcd'I. Infatti, nei primi mesi del 1933 la segreteria del Pcd'I aveva approvato un documento (*Alcune direttive ai «collettivi» delle prigioni*) che recitava:

Poiché è stabilito, a norma di legge, che si può ottenere la libertà condizionata dopo avere scontata una parte della pena, i compagni debbono richiedere questa libertà condizionata, dando come condizione che essi non si occuperanno di politica militante, ma senza fare mai nessuna rinuncia ai principi⁷.

Che una tale indicazione fosse stata fornita dal Pcd'I, d'altra parte, era noto al ministero della Giustizia almeno dall'agosto del 1933. Possiamo trarre questa informazione dalla lettera con cui, il 25 settembre 1933, il procuratore generale presso il Tribunale speciale, Vincenzo Balzano, comunicava al ministero della Giustizia la propria contrarietà all'accoglimento della domanda di liberazione condizionale presentata da Eugenio Reale:

Non si ritiene neppure che il Reale abbia dato prove di ravvedimento. Egli, che non ha mai presentato istanza di grazia – in quanto ben sa che essa istanza presuppone *esplicito atto di sottomissione* e di ravvedimento –, forse seguendo le direttive di partito testé segnalate da coteca On. Direzione con circolare n. 516 del 13 agosto u.s., presenta invece istanza di liberazione condizionale con una concisa dichiarazione che si asterrà da

⁶ Diversamente da Terracini, la dichiarazione di Reale compariva già nel testo della domanda di liberazione condizionale; la dichiarazione veniva poi richiamata e confermata nel punto 11 del *Modello 30* e alla pagina 8 della *Cartella biografica*, ma sempre senza alcun riferimento a *manifestazioni di ravvedimento*.

⁷ Fondazione Istituto Gramsci (FIG), *Archivio del Partito comunista italiano (APC)*, *Partito comunista d'Italia (Pcd'I)*, fasc. 1128, pp. 1-5, citato in C. Natoli, *Gramsci in carcere: le campagne per la liberazione, il partito, l'Internazionale (1932-1933)*, in «Studi storici», XXXVI, 1995, n. 2, p. 316; si veda anche A. Gramsci, T. Schucht, *Lettere (1926-1935)*, a cura di C. Daniele e A. Natoli, Torino, Einaudi, 1997, p. 1202, nota 2, e G. Vacca, *Vita e pensieri di Antonio Gramsci (1926-1937)*, Torino, Einaudi, 2012, pp. 248-249, 249 nota 10, 258. Non è chiaro quando esattamente tale decisione fu presa. I documenti citati da Natoli e Vacca rinviano ad un arco temporale compreso fra la fine di gennaio e il mese di marzo del 1933, ma l'istanza presentata da Eugenio Reale l'11 gennaio 1933 sembra già riflettere perfettamente quella che sarà la posizione assunta dalla segreteria del Pcd'I.

attività comunista; *che farà cioè quanto è suo dovere per non ricadere in sanzioni penali.* Ma non una parola di ravvedimento, di deplorazione si nota nella dichiarazione stessa⁸.

La lettera del procuratore generale è anche interessante ai fini della comprensione delle procedure seguite per la concessione della liberazione condizionale così come intese da uno dei soggetti interni al processo di valutazione. Vincenzo Balzano, certamente proprio perché l'articolo 176 faceva riferimento alla semplice buona condotta, sottolineava che la presentazione di una domanda di liberazione condizionale non equivaleva a un *atto di sottomissione e di ravvedimento*, come invece sarebbe stato il caso per la presentazione di una domanda di grazia. Tuttavia, egli affermava chiaramente che *ravvedimento e deplorazione* degli atti compiuti dovevano essere esplicativi e credibili anche per accedere alla liberazione condizionale, ovvero egli affermava che la discrezionalità delle autorità che la concedevano si esercitava attraverso la valutazione di tali elementi. Questa può essere intesa come una regola generale, ma la sua trasposizione al caso particolare di Antonio Gramsci deve essere valutata con attenzione e non può essere automatica.

L'istanza inviata da Antonio Gramsci. Per esaminare gli atti compiuti da Gramsci, che portarono alla sua liberazione condizionale, e l'iter a cui furono sottoposti, è opportuno partire dalla considerazione della forma delle domande di liberazione condizionale.

Come previsto dall'articolo 191 del Regolamento carcerario, la domanda di liberazione condizionale doveva essere presentata al direttore del carcere in cui si trovava il detenuto. Nessun articolo specificava a chi la domanda dovesse essere indirizzata, ma, poiché la liberazione veniva concessa dal ministro della Giustizia, sembra ovvio che dovesse essere indirizzata a tale ministro (come effettivamente fecero Terracini e Reale).

È anche importante notare, per quanto ovvio, che la domanda era normalmente formulata in termini esplicativi, cioè chiedeva chiaramente la concessione della liberazione condizionale. Nella domanda di Terracini si legge: «Il sottoscritto, trovandosi nelle condizioni previste dal Codice, fa domanda di concessione della liberazione condizionale»; in quella di Reale: «Il sottoscritto condannato politico Reale Eugenio, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 176 del Codice Penale, chiede all'E.V. di essere ammesso al beneficio della libertà condizionata». Fatte queste premesse, si può osservare che l'istanza presentata da Antonio Gramsci il 24 settembre 1934 non aveva nessuna delle caratteristiche appena considerate. Non fu presentata al direttore del carcere, ma consegnata ai carabinieri di Formia, perché Gramsci, per quanto formalmente in carico al carcere di Civitavecchia, era ricoverato in una clinica civile di Formia; non

⁸ Archivio Centrale dello Stato (ACS), *Ministero della Giustizia, Detenuti politici*, fascicolo personale intestato a Eugenio Reale; sottolineature nell'originale.

fu indirizzata al ministro della Giustizia, ma a Mussolini, nella sua qualità di capo del governo; e neppure conteneva un'esplicita richiesta di concessione della liberazione condizionale. Inoltre, non conteneva alcuna dichiarazione relativa al delitto per cui era stato condannato né alla propria intenzione di impegnarsi o meno in futuro in attività politiche, fossero queste dichiarazioni richieste dalle autorità carcerarie o suggerite dalla direzione del Pcd'I. Il testo scritto da Gramsci è il seguente⁹:

Istanza del detenuto Antonio Gramsci, attualmente ricoverato e piantonato nella Clinica del dottor Cusumano di Formia

A S.E. Benito Mussolini, Capo del Governo, Roma.

Nel dicembre dell'anno scorso, Vostra Eccellenza mi concesse, date le condizioni catastrofiche della mia salute, di essere ricoverato in questa Clinica, sotto la custodia dell'Arma dei C.C.R.R. Le nuove condizioni di vita, per i caratteri del mio male, non hanno tuttavia permesso di ottenere i risultati sperati e il miglioramento precario, coll'inizio della stagione fredda, minaccia di essere annullato, mentre l'organismo, logorato dalle lunghe sofferenze, non è in grado di superare nuove crisi.

Poiché mi trovo nelle condizioni giuridiche e disciplinari indicate dall'articolo 176 del Codice Penale per essere ammesso alla liberazione condizionale, prego Vostra Eccellenza di voler intervenire affinché mi sia concessa una condizione di esistenza che mi consenta la possibilità di attenuare, se non di annullare del tutto, le forme più acute del mio male, che da quattro anni ha demolito il mio sistema nervoso e ha reso l'esistere una continua tortura. Libertà condizionale, confino di Polizia, trattamento da confinato, ciò che la prego di volermi concedere è la fine delle condizioni di recluso in senso stretto, con le sue forme di piantonamento e di vigilanza diurna e notturna, di tutte le ore, che impedisce la tranquillità e il riposo, nel caso mio necessari per arrestare la demolizione progressiva e torturante dell'organismo fisico e psichico.

L'articolo 191 del Regolamento carcerario in vigore esige che il condannato il quale presenta domanda di ammissione alla libertà vigilata, indichi il Comune dove, nel caso di accettazione dell'istanza, intende stabilire la sua residenza. Date le condizioni speciali di questa mia istanza, la prego di volermi concedere, nel caso di accettazione, di consultare un sanitario, poiché non posso fare a meno di risiedere in una clinica o accanto a una clinica specializzata.

Con ringraziamenti e ossequi

Antonio Gramsci

Formia, Clinica Cusumano, 24 settembre 1934

⁹ Documento conservato presso l'Archivio centrale dello Stato nel fascicolo intestato ad Antonio Gramsci nella serie *Casellario politico centrale* e riprodotto in C. Casucci, *Il carteggio di Antonio Gramsci conservato nel casellario politico centrale*, in «Rassegna degli archivi di Stato», XXV, 1965, n. 3, pp. 421-448; parzialmente riprodotto in «Rinascita», 24 dicembre 1966, pp. 15-17, e in A. Gramsci, *Lettere dal carcere 1926-1937*, a cura di A.A. Santucci, Palermo, Sellerio, 1996.

Che l'istanza presentata da Gramsci non contenesse un'esplicita richiesta di concessione della liberazione condizionale è particolarmente interessante. In realtà, i documenti conservati all'Archivio centrale dello Stato inducono a ritenere che nessuno dei soggetti coinvolti nella trasmissione e nell'esame di questa istanza la intese in modo diverso da una normale richiesta di liberazione condizionale basata sull'articolo 176. La Questura di Roma, che aveva ricevuto l'istanza di Gramsci dai carabinieri di Formia, ne interpretò il contenuto come richiesta di liberazione condizionale, e così sembra avere fatto Mussolini, che sul testo di Gramsci annotò: «Favorevole indichi il Comune»; e lo stesso, di conseguenza, fece l'ispettore Valenti, che il 14 ottobre 1934 si recò da Gramsci per comunicargli che la sua richiesta stava per essere approvata e redasse un verbale a documentazione di quell'incontro¹⁰. Ma, se leggiamo attentamente il testo dell'istanza indirizzata da Gramsci a Mussolini, vediamo che quello che Gramsci esplicitamente chiede è una generica modifica della sua presente «condizione di esistenza»; tale modifica viene poi precisata come «fine delle condizioni di recluso in senso stretto» ed esemplificata con un riferimento a «libertà condizionale, confino di Polizia, trattamento da confinato»¹¹. È vero che nell'istanza è presente un riferimento

¹⁰ I documenti a cui si è fatto riferimento sono conservati nel fascicolo intestato ad Antonio Gramsci nella serie *Casellario politico centrale (CPC)*.

¹¹ Chiaramente, come emerge dalla sua corrispondenza e da quella di Tatiana Schucht e Piero Sraffa, la possibilità di ottenere la liberazione condizionale era un riferimento fondamentale per Gramsci. Ma è certamente ragionevole supporre che egli pensasse che trovarsi nelle condizioni per la concessione della liberazione condizionale previste dal Codice penale potesse effettivamente, in considerazione della discrezionalità delle procedure e del fatto che la decisione poteva essere presa direttamente da Mussolini, aprire anche altre prospettive. È inoltre importante notare come l'impostazione riconoscibile nel testo dell'istanza presentata da Gramsci possa essere associata ad alcune indicazioni inviate da Irma Tivoli Sraffa a suo figlio Piero da Lugano il 28 aprile 1934 sulla base di informazioni ricevute da Mariano D'Amelio: «L'amico del tuo amico (generale) non avrebbe avuto il trattamento che credevi, ma un mutamento in confine in seguito a dichiarazione che forse il tuo amico non farebbe. La domanda di liberazione condizionale non sarebbe accolta dalle autorità ordinarie, per disposizione di carattere generale: mentre una di grazia sarebbe con tutta probabilità assecondata; in questo stato di cose si consiglia che il fratello del tuo amico rivolga un istanza [sic] personale al capo supr. nella quale spiegando la condizione giuridica del fratello s'invochi il provvedimento della liberazione condizionale o altra analoga adducendo le condizioni di salute dell'interessato e l'impossibilità della famiglia di sostenere ancora il grave onere del mantenimento attuale. Si spera che questa istanza possa avere esito favorevole. Questo è quanto mi dice lo zio [Mariano D'Amelio] dopo aver parlato con N. [probabilmente Giovanni Novelli]» (FIG, *Carte Piero Sraffa, Corrispondenza*). L'amico del tuo amico (generale) era certamente il generale Luigi Capello, come Gramsci ricoverato a Formia presso la clinica del dottor Cusumano e la cui condizione di detenuto era stata di fatto, ma non di diritto, mutata in quella di confinato politico (ACS, *Ministero della Giustizia, Detenuti politici*, fascicolo personale intestato a Luigi Capello). Che Gramsci fosse al corrente del mutamento nello status di Capello è confermato dalla lettera di Tatiana Schucht a Piero Sraffa dell'8 maggio 1934 (FIG, *Carte Piero Sraffa, Corrispondenza*). I documenti disponibili non forniscono

all'articolo 176 del Codice penale, ma Gramsci non lo richiamava come oggetto della propria richiesta, bensì come elemento attraverso cui caratterizzare la propria situazione. Anche il riferimento all'articolo 191 del Regolamento carcerario non implica che quella di Gramsci sia una normale istanza di liberazione condizionale. Come abbiamo visto, il testo proponeva a Mussolini una richiesta che faceva cenno a un ventaglio di possibilità e il riferimento all'articolo 191 si collega a quella che è soltanto una di tali possibilità.

Se queste furono, da parte di Gramsci, scelte consapevoli – e non abbiamo motivo di pensare altrimenti – possiamo chiederci quali potevano essere gli obiettivi che intendeva perseguire decidendo di dare alla sua istanza una tale impostazione.

Scelte oculate. Prima di tutto, si deve osservare che Gramsci, rivolgendosi a Mussolini, lo responsabilizzava direttamente – per quanto questi avrebbe potuto comunque reindirizzare l'istanza al ministero della Giustizia. La formulazione, che richiamava l'articolo 176, ma chiedeva la concessione di un provvedimento che non rientrava necessariamente in quanto previsto da quell'articolo, appare coerente con l'intenzione di affidare a Mussolini la responsabilità della decisione.

D'altra parte, come sappiamo dalla sua corrispondenza e dalla corrispondenza di Tatiana Schucht, Gramsci riteneva che Mussolini avocasse a sé ogni decisione che lo riguardava (o che riguardava l'intero gruppo dei condannati al cosiddetto *processone*). Rivolgersi ad altri che a Mussolini non avrebbe quindi dovuto, in linea di principio, modificare il cammino della pratica. Ma dalla stessa corrispondenza si può dedurre che, sempre secondo Gramsci, nelle decisioni prese da Mussolini pesava anche un importante elemento psicologico – il suo voler essere il motore primo e unico della decisione – e forse tale elemento poteva essere sollecitato negativamente se un'istanza importante non veniva rivolta da Gramsci o dai suoi familiari direttamente a lui, come Gramsci riteneva fosse accaduto nel marzo del 1933, quando Tatiana Schucht chiese il suo ricovero in una clinica esterna al carcere rivolgendosi al direttore generale degli istituti di pena, e tale ricovero non fu concesso.

Rivolgersi direttamente a Mussolini e farlo con l'*ambiguità* che abbiamo evidenziato poteva quindi consentire a Gramsci di volgere a proprio vantaggio quelle che riteneva fossero caratteristiche del *temperamento* di Mussolini e di evitare le difficoltà che questo poteva determinare. Infatti, alcune parole di Gramsci riportate da Tatiana Schucht a Piero Sraffa potrebbero essere riferite ai modi della redazione dell'istanza in quanto tale e non invece, o non esclusi-

informazioni precise su come Sraffa trasmise a Gramsci le indicazioni che aveva ricevuto dalla madre, ma sulla base degli stessi documenti si può ipotizzare che Gramsci abbia elaborato in modo autonomo le linee fondamentali dello schema da lui seguito (si vedano le lettere che Tatiana Schucht e Piero Sraffa si scambiarono fra il 15 aprile e il 24 settembre 1934, in FIG, *Carte Piero Sraffa, Corrispondenza; Carte Tatiana Schucht, Corrispondenza*).

vamente, ai modi attraverso cui l'istanza doveva essere appoggiata da Mariano D'Amelio o da altri che potevano avere un contatto diretto con Mussolini:

Nino insiste molto sulla necessità di fare opera di suggerimento in tale maniera che si debba avere ricevere [sic] l'impressione di avere avuto spontaneamente il pensiero che si avrà avuto l'abilità di suggerire. Solo in tale caso, si può aspettare un esito favorevole all'idea o progetto qualsiasi che si voglia esporre. Nino è convinto che veramente tale è il temperamento non solo, ma che in realtà egli faccia proprio il buon e cattivo tempo. Sia perché il caso suo è speciale, sia perché l'entourage non farà mai *nulla in nessun senso che possa favorirlo*. Quindi agire in conseguenza. Fare sicché la cosa non sembri preparata e combinata prima. Solo le cose inaspettate riescono. Tale è espresso in due parole il parere suo. Però Nino dice che se non verrà coadiuvato in qualche modo è peccato proprio che egli non abbia già presentato la pratica in maggio¹².

Inoltre, attraverso la formulazione dell'istanza e la scelta del destinatario, Gramsci poteva cercare di evitare che la pratica venisse istruita secondo i normali canali e quindi valutata sulla base dei criteri del *ravvedimento* del detenuto e della sua *pericolosità*. Come vedremo, sembra chiaro che Gramsci non avrebbe sottoscritto neppure una dichiarazione come quella che troviamo nel *Modello 30* intestato a Terracini; quindi, in questo senso, evitare i normali canali di esame dell'istanza poteva essere cruciale.

Di fatto, nei fascicoli a nome di Antonio Gramsci conservati presso l'Archivio centrale dello Stato si può trovare, come nel caso dei detenuti che presentarono una domanda di liberazione condizionale, un sottofascicolo intitolato *Liberazioni condizionali* verosimilmente preparato dagli uffici del ministero della Giustizia. Ma in tale sottofascicolo non si trova traccia della compilazione né del *Modello 30* né della *Cartella biografica* che generalmente lo accompagnava e che testimoniano l'avvio del normale iter dell'istruzione delle domande di liberazione condizionale. Tale sottofascicolo contiene invece una lettera (con busta) classificata *raccomandata a mano riservata urgentissimo* inviata dal ministero dell'Interno al ministero della Giustizia il 23 ottobre 1934 in cui si chiede, per ordine di Mussolini, di disporre la liberazione condizionale di Gramsci¹³. Si tratta di un documento inedito molto importante, di cui è opportuno riportare il testo:

¹² Lettera di Tatiana Schucht a Piero Sraffa del 18 settembre 1934, in FIG, *Carte Piero Sraffa, Corrispondenza*; sottolineature nell'originale.

¹³ Non è quindi corretto quanto scrive Biocca, secondo cui tale sottofascicolo «si compone della sola copertina e del decreto di concessione – non si sono rinvenuti altri fogli» (Biocca, *I comunisti*, cit., p. 65). Oltre alla lettera del 23 ottobre 1934 il sottofascicolo contiene un *Estratto della cartella biografica* di Antonio Gramsci datato *Turi 30 marzo 1933* e copie di lettere di accompagnamento del decreto di liberazione condizionale per invio dal ministero della Giustizia al ministero dell'Interno (25 ottobre 1934), al giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Roma (29 ottobre 1934), al procuratore generale presso il Tribunale speciale (30 ottobre 1934).

Per ordine di S.E. il Capo del Governo si prega codesto On Ministero compiacersi disporre la liberazione condizionale del condannato Gramsci Antonio, in oggetto generalizzato, ricoverato, in istato di detenzione, nella clinica privata «Cusumano» in Formia. Al riguardo sarà gradito un cortese cenno di riscontro.

Pel Ministro (Arturo Bocchini)

Questa lettera mostra che l'iter della pratica avvenne interamente sotto l'egida di Mussolini e che al ministero della Giustizia fu chiesto soltanto di dare attuazione alla decisione che questi aveva preso – il che giustifica pienamente la mancanza della documentazione (in particolare, del *Modello 30* e della *Cartella biografica* e dei pareri del ministero dell'Interno e del Tribunale speciale) solitamente prodotta dalle strutture del ministero della Giustizia nella normale istruzione delle domande di liberazione condizionale. Verosimilmente, il sottofascicolo *Liberazioni condizionali* intestato a Gramsci fu aperto negli uffici del ministero della Giustizia soltanto per effetto del ricevimento della lettera datata 23 ottobre 1934.

Ma se possiamo affermare che Gramsci riuscì ad evitare che la sua istanza seguisse l'iter delle normali richieste di liberazione condizionale, è anche importante notare che la dichiarazione (conservata nel fascicolo a lui intestato nella serie del Casellario politico centrale) che successivamente gli venne richiesto di sottoscrivere e che egli stesso vergò e sottoscrisse era molto meno impegnativa di quella resa da Terracini e Reale – che pure era stata autorizzata, per tutti i detenuti, dalla segreteria del Pcd'I. La dichiarazione sottoscritta da Gramsci riguardava solo il significato e l'utilizzo politico del provvedimento di liberazione condizionale:

14/10 [1934]

Illustrissimo Comm. dott. Antonino Valenti, Ispettore Generale di P.S.
Formia,

La ringrazio della notizia che Ella mi ha portato circa l'accoglimento dell'istanza a S.E. il Capo del Governo per ottenere l'ammissione alla libertà vigilata. Per il momento desidererei rimanere a Formia, e se in prosieguo, per consigli di sanitari di mia fiducia che ancora non ho potuto consultare, dovessi scegliere altra residenza, mi affretterò a farlo sapere. Sono d'avviso che il beneficio che sta per essermi concesso non è da attribuirsi a cause politiche e, per quanto mi riguarda, assicuro di non servirmi di questo provvedimento per fare della propaganda né in Italia né all'estero.

Con ossequio

Antonio Gramsci¹⁴

¹⁴ Che Gramsci parlasse di *istanza per ottenere l'ammissione alla libertà vigilata* non modifica la sostanza del testo dell'istanza stessa. Sullo stesso foglio si può leggere la seguente annotazione: «D'ordine di S.E. il Capo del Governo: *Sta bene Farlo liberare condizionatamente*» (ACS, CPC, *Antonio Gramsci*; sottolineatura nell'originale).

Perché Mussolini non gli chiese di piú? Non è improbabile sapesse che Gramsci avrebbe rifiutato; forse riteneva che non avrebbe accettato di sottoscrivere nemmeno la dichiarazione resa da Terracini e Reale. Il controllo della sua corrispondenza, la sorveglianza durante i colloqui, il canale offerto da Mariano D'Amelio potevano averlo informato con precisione.

Nel febbraio del 1933 la segreteria del Pcd'I, oltre che con la direttiva riguardante tutti i detenuti politici a cui si fa riferimento già alla fine di gennaio, si era anche espressa specificamente sul caso di Antonio Gramsci¹⁵, e Togliatti, evidentemente rispondendo a un'esplicita richiesta in tal senso, il 23 novembre 1933 aveva confermato le stesse indicazioni in una lettera a Sraffa: «L'amico faccia domanda di applicazione dell'art. 176 in termini strettamente giuridici. La famiglia appoggi la domanda riferendosi alle condizioni di salute. Se gli si presenta dichiarazione da firmare, deve firmare che non darà attività al P.C.»¹⁶. Ma Gramsci era deciso a non seguire questa strada. Ciò appare da una lettera di Tatiana Schucht a Piero Sraffa del 29 aprile 1933 che può essere interpretata proprio in relazione alle indicazioni date dalla segreteria del Pcd'I. In quella lettera Tatiana Schucht scriveva: «[Antonio] accennò alle condizioni che potrebbero essere fatte per accordarla [la liberazione condizionale] che forse implicherebbero la necessità di rinunciarsi. – “Non ho fatto sei anni inutilmente, per poi per qualche sciocchezza cancellare tutto” egli disse». A questa affermazione Tatiana Schucht aveva risposto accennando al fatto che Sraffa l'aveva incaricata di fargli sapere che, se il Tribunale speciale avesse approvato la sua richiesta di liberazione, «egli doveva sottoscrivere le condizioni», che Sraffa stesso, evidentemente per convincerlo a farlo, sarebbe «venuto a parlargli personalmente» e che, in tal caso, il permesso di fargli visita gli sarebbe stato accordato¹⁷: «Quando dissi che ve l'avrebbero accordato, egli molto soddisfatto disse “Che venga”»¹⁸ – ove le ultime parole, a nostro avviso, pur rivelando l'affetto per Sraffa, suonano come una sfida che Gramsci lanciava a mettere alla prova la fermezza della sua determinazione.

¹⁵ FIG, *APC, Pcd'I*, fasc. 1126, p. 5, citato in Natoli, *Gramsci in carcere*, cit., p. 316; si vedano anche Gramsci, Schucht, *Lettere*, cit., p. 1202, nota 2, e Vacca, *Vita e pensieri di Antonio Gramsci*, cit., pp. 248-249, nota 10.

¹⁶ FIG, *Carte Piero Sraffa, Corrispondenza*, citato in Vacca, *Vita e pensieri di Antonio Gramsci*, cit., p. 264, nota 46.

¹⁷ Circa un mese prima, quando le condizioni di salute di Gramsci avevano subito un grave crollo, a Sraffa un analogo permesso era stato negato. Che ora il permesso potesse essere concesso poteva indicare l'apertura di un significativo canale di comunicazione con alcune delle autorità che avrebbero potuto svolgere un ruolo nella decisione circa la liberazione condizionale di Gramsci.

¹⁸ FIG, *Carte Piero Sraffa, Corrispondenza*; P. Sraffa, *Lettere a Tania per Gramsci*, a cura di V. Gerratana, Roma, Editori riuniti, 1991, pp. 258-259.

In sintesi, si può ritenere che la dichiarazione richiesta a Gramsci e il verbale ad essa relativo preparato dal commissario Valenti¹⁹ mettano in luce come la motivazione profonda della decisione di Mussolini di concedergli la liberazione condizionale risiedesse nel timore che le condizioni di Gramsci (e, in particolare, un loro aggravamento o la sua morte)²⁰ potessero essere utilizzate a fini di propaganda a livello internazionale, o che potessero generare disapprovazione o opposizione nei suoi confronti all'interno di centri del potere statale²¹. Inoltre, la dichiarazione richiesta a Gramsci evidenziava un cedimento non da parte di Gramsci, bensì di Mussolini. Mussolini non chiedeva nulla a Gramsci, se non di riconoscere che il suo gesto – di Mussolini – non comportava un cedimento politico: era Mussolini a chiedere che Gramsci si facesse garante del carattere non compromissorio della decisione che aveva preso.

¹⁹ Il verbale preparato dal commissario Valenti recitava: «Gli abbiamo dato notizia che la domanda da lui fatta a S.E. il Capo del Governo per ottenere la liberazione condizionale sta per essere presa in considerazione solo per *ragioni umanitarie* in vista delle cagionevolissime sue condizioni di salute. Lo abbiamo avvertito che ogni altra interpretazione al provvedimento sarebbe arbitraria e potrebbe indurre le autorità a nuovi provvedimenti di maggiore rigore. Il Gramsci se ne è dichiarato inteso ed ha assicurato formalmente che, ottenuta la grazia, nulla assolutamente da lui sarà fatto per dare a questa un significato diverso dalle ragioni che la hanno determinata. Ha dichiarato che egli non sa che cosa i suoi compagni residenti all'estero abbiano pubblicato sul suo conto e che comunque egli deve essere considerato estraneo a qualsiasi genere di propaganda politica in considerazione pure dello stato in cui trovasi e per il quale gli è interdetto di mantenersi in corrispondenza coi propri compagni» (ACS, CPC, *Antonio Gramsci*; sottolineature nell'originale). Un resoconto della visita del commissario Valenti a Gramsci si può trovare nella lettera di Tatiana Schucht alla sorella Giulia del 12 novembre 1934 (T. Schucht, *Lettere ai familiari*, a cura di M. Paulesu Quercioli, Roma, Editori riuniti, 1991, pp. 189-190).

²⁰ Il 17 luglio del 1934 Tatiana Schucht riferiva a Piero Sraffa: «Il Dott. Cusumano, mi disse l'ultima volta che ci sono andata per regolare i nostri conti, che al Ministero sono convinti che dal lato fisico Nino sia un uomo completamente spacciato» (FIG, *Carte Piero Sraffa, Corrispondenza*).

²¹ In questo senso, si era espresso lo stesso Gramsci dicendo, secondo quanto riferito da Tatiana Schucht a Piero Sraffa, che l'insoddisfazione della monarchia e di altri settori dello Stato per la permanenza in carcere di deputati arrestati illegalmente poteva essere utilizzata a favore di interventi per la sua liberazione: «Gli argomenti per ottenere il consenso all'accordo della libertà condizionale sono parecchi: tra l'altro il fatto che tra breve Nino si troverà ad essere quasi solo deputato in carcere, un deputato [Francesco Lo Sardo] è già morto in carcere, le condizioni di salute di Nino sono abbastanza gravi, quindi dato che alla monarchia non piacciono fatti anticonstituzionali del genere dei fatti avvenuti prima e di cui si ha ancora le conseguenze oggi, molti non sono rimasti soddisfatti dell'amnistia accordata, si dovrebbe potere riuscire ad ottenere facilmente la libertà condizionale per Nino» (Tatiana Schucht a Piero Sraffa, 11 febbraio 1933, in FIG, *Carte Piero Sraffa, Corrispondenza*, cancellatura nell'originale; Sraffa, *Lettere a Tania*, cit., p. 229).

D'altra parte, se Mussolini avesse voluto alleggerire la propria responsabilità nei confronti della vita di Gramsci – vista la sua determinazione – gli spazi di manovra che gli restavano non erano ampi²².

²² A proposito del già citato saggio di Biocca è da segnalare come un'argomentazione volta a mostrare che le autorità competenti erano disponibili a concedere a Gramsci speciali privilegi si basi su una citazione presentata in modo incompleto. Biocca riporta alcune righe di un documento manoscritto databile al dicembre 1933 conservato nella serie del Tribunale speciale nel fascicolo *Esecuzioni* intestato ad Antonio Gramsci. La citazione proposta da Biocca è la seguente: «Il condannato fu per motivi di salute assegnato alla Casa penale di Turi dove rimase sino al 19 novembre corrente anno, sotto la quale data fu trasferito a Civitavecchia. Il condannato può beneficiare della liberazione condizionale ai sensi dell'art. 176 del C.p. [...] È però indispensabile che egli presenti la domanda (art. 191 del Reg. carcerario) che deve essere regolarmente istruita, mentre ad oggi tale istanza non risulta presentata» (Biocca, *I comunisti*, cit., p. 73). Sulla base di tale citazione Biocca conclude: «A meno di un errore commesso dall'estensore del documento, che appare privo di intestazione ma archiviato nel fascicolo personale del detenuto, a Gramsci sarebbe stato dunque concesso di presentare l'istanza con alcuni mesi di anticipo rispetto alla data prevista dalla legge (maggio 1934). Si sarebbe trattato, in questo caso, di una concessione senza analoghi riscontri nelle vicende giudiziarie degli altri detenuti politici» (Biocca, *I comunisti*, cit., p. 73). Ma se si completa la citazione proposta da Biocca («Il condannato fu per motivi di salute assegnato alla casa penale di Turi dove rimase fino al 19 novembre corrente anno, sotto la quale data è stato trasferito a Civitavecchia. Il condannato può beneficiare della liberazione condizionale ai sensi dell'art. 176 c.p. *avendo espiata metà della pena residua e non dovendo scontare una misura di sicurezza detentiva, sempreché durante l'espiazione abbia dato prove costanti di buona condotta.* È però indispensabile che egli presenti la domanda [art. 191 Reg. carcerario] che deve essere regolarmente istruita, mentre ad oggi tale istanza non risulta presentata» – il corsivo, nostro, indica le parole omesse da Biocca), appare molto probabile che le conclusioni cui giungeva lo scrivente fossero effettivamente fondate su un errore, ma che non si trattasse di un ipotetico errore nel calcolo della durata della pena ancora da scontare. Si sarebbe trattato invece di un errore – effettivamente riscontrabile nelle parole omesse da Biocca – dovuto all'aver considerato quanto previsto dall'articolo 176 ignorando le ultime parole rilevanti dello stesso articolo: «se il rimanente della pena non supera i cinque anni». La supposizione di Biocca secondo cui Gramsci avrebbe goduto di una specialissima concessione risulta quindi meno fondata dell'ipotesi di un vero e proprio errore del funzionario che preparò il manoscritto (al 31 dicembre 1933 Antonio Gramsci aveva scontato 6 anni 11 mesi e 10 giorni di una pena di 12 anni e 4 mesi; egli ne aveva quindi già scontato più della metà, ma la pena residua ancora superava i cinque anni).